



OGGETTO: CERTIFICAZIONE SULLA COSTITUZIONE PREVISIONALE ANNO 2023 DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 57 DEL CCNL 17/12/2020 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187/2023) E SULLA PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 16/03/2023 RELATIVA AL C.D.I. PARTE ECONOMICA 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la nota comunale del 30/03/2023, trasmessa con PEC del 31/03/2023 (prot. comunale n. 12933/2023) con la quale veniva chiesto il parere dell'Organo di revisione in merito al Contratto Decentrato Integrativo – parte economica anno 2023 – per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali.

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente a mezzo posta elettronica e *conference call*, rilevando preliminarmente che con la nota-PEC sopra citata il Comune ha trasmesso la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, ma non il testo dell'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo (C.D.I.) sottoscritto il 16 marzo 2023, né la determinazione dirigenziale n. 187 del 23/02/2023 di costituzione del Fondo ex art. 57 del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2023.

VISTO che, con nota-PEC del 04/04/2023 (acquisita al protocollo comunale n. 13290/2023) l'Organo di revisione ha chiesto di acquisire la sopra citata documentazione, necessaria per il rilascio della certificazione di competenza, trasmessa dal competente Ufficio comunale a mezzo PEC in data 04/04/2023 (prot. comunale n. 13331/2023).

PRESO ATTO che la Corte dei Conti – SRC Lombardia, con deliberazione n. 386/2019/PAR del 08/10/2019, ha ricordato *“che la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa attraverso tre fasi “obbligatorie e sequenziali” (vd. deliberazione SRC Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione SRC Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR; deliberazione SRC Puglia n. 164/2018/PAR; SRC Molise n. 15/2018/PAR) che (...) solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (...) La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto (...) deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sot-*

toscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (...) solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) (...)".

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione trasmessa con le sopra richiamate note comunali del 30/03/2023 (prot. comunale n. 12933/2023) e del 04/04/2023 (prot. comunale n. 13331/2023), l'Organo di revisione è chiamato a rilasciare la certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 in merito:

- a) alla costituzione del Fondo per l'anno 2023 per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente in applicazione dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020, di cui alla determinazione dirigenziale n. 187 del 23/02/2023;
- b) alla pre-intesa sottoscritta in data 16 marzo 2023 relativa al C.D.I. parte economica 2023.

VISTO l'art. 8, comma 6, del CCNL 17/12/2020 per la dirigenza dell'area delle Funzioni Locali – triennio 2016-2018 – ove dispone: *"6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."*

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 ed, in particolare:

- l'art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi), ove:
 - al comma 3-bis prevede come vincolo alla contrattazione integrativa quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico- finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
 - al comma 3-quinques dispone che *"(...) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. (...)";*
 - al comma 3-sexies recita: *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposte e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."*
- l'art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa), ove al comma 1 recita: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinques, sesto periodo."*

VISTO il Manuale elaborato da ARAN nel marzo 2013 "La procedura della contrattazione decentrata integrativa".

VISTA, in proposito, la Circolare n. 20 MEF-RGS - Prot. n. 85413 del 05/05/2017 – ad oggetto: *“Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici.”*, recante indirizzi in merito alla certificazione, in fase di costituzione, del Fondo delle risorse destinato alla contrattazione decentrata.

RICHIAMATI, in proposito:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ove stabilisce che *“(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. (…)”*;
- l'art. 33, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, ove all'ultimo periodo dispone: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, dell'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori, nonché alla certificazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria predisposte;
- il sopra richiamato art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha ampliato la funzione di controllo dell'Organo di revisione, che non attiene soltanto alla compatibilità dei costi (e quindi un profilo meramente contabile), ma anche alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, configurandosi, pertanto, un tipo di controllo che investe profili giuridici e finanziari, con conseguente necessità, in capo all'Organo medesimo, di verificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa non solo con i vincoli di bilancio della singola Amministrazione, ma anche con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare attenzione per le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 157/2020 del 12/02/2020);
- detti controlli e conseguente certificazione vanno effettuati prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta Comunale, alla sottoscrizione definitiva del C.D.I.

VERIFICATO che, in merito al suddetto C.D.I. – parte economica 2023 – il Segretario Generale ha rilasciato in data 30/03/2023 la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, predisposte in ossequio alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento R.G.S. – con Circolare n. 25 del 19/07/2012.

PRESO ATTO che, con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 187 del 23/02/2023 si è proceduto alla determinazione previsionale del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per l'annualità 2023, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56 *“Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato”* e dell'art. 57 *“Nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”* del CCNL 17/12/2020 - triennio 2016-2018 – nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come risultante dal prospetto *“ALLEGATO A”* alla suddetta determinazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale, rilevando che il Fondo in esame viene costituito nell'importo complessivo di €. 145.791,86= di cui:

- risorse stabili = €. 142.291,86=
- risorse variabili non soggette a limite = €. 3.500,00=

VISTA, in particolare, la Tabella allegata all'ipotesi di C.D.I. sottoscritta il 16 marzo 2023, dalla quale si rileva che il Fondo suddetto, per l'importo di €. 142.291,86= (al netto dell'importo di €. 3.500,00= vincolato a retribuzione di risultato aggiuntivo PL) è stato così destinato:

- retribuzione di posizione = €. 117.355,30=
- retribuzione di risultato = €. 24.936,56=

VERIFICATA la conformità della ripartizione fra retribuzione di posizione e di risultato del suddetto Fondo per l'anno 2023, come riassunto nella tabella seguente:

	Fondo 2023	retribuzione posizione	retribuzione risultato
unico importo risorse certe e stabili	136.619,77	116.126,80	20.492,97
incremento art. 56, comma 1, CCNL 17/12/2020 del 1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015	5.672,09	1.228,50	4.443,59
art. 57, comma 2, lett. b) - risorse variabili etero-finanziate vincolate a risultato Polizia Locale	3.500,00	-	3.500,00
totale	145.791,86	117.355,30	28.436,56

DATO ATTO che le risorse variabili etero-finanziate vincolate a risultato della Polizia Locale (art. 57, comma 2, lett. b), CCNL 17/12/2020) sono escluse dal limite al trattamento accessorio recate dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (anno 2016), come risultante dalla Nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 luglio 2018, la quale ha chiarito che essendo tali risorse "(...) *neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale e, segnatamente, l'art. 1, commi 557 - 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.*". Sul punto, la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, nella deliberazione n. 23/2017/QMIG, richiamando in motivazione quanto già affermato nella precedente deliberazione n. 20/2017/QMIG, ha ricordato come per le spese etero-finanziate "la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l'esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell'ente", precisando i presupposti ed i limiti entro i quali è possibile escludere dai vincoli posti al trattamento economico accessorio complessivo le spese aventi copertura in finanziamenti vincolati da parte di soggetti terzi (confermato da Corte dei Conti, SRC Lombardia, deliberazione n. 111/2022).

ACCERTATO, ai fini di quanto disposto dal sopra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per il personale dirigenziale ammonta per l'anno 2016 ad €. 169.870,30=, come quantificato con determinazione dirigenziale n. 1013 del 14/11/2016 (certificato dall'Organo di revisione con Verbale n. 32/2016 – prot. comunale n. 45662 del 22/12/2016 – relativamente alla pre-intesa del 19/12/2016 sul C.D.I. per il personale di qualifica dirigenziale dell'area II Regioni-AA.LL. per la definizione delle modalità e criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato – disciplina giuridica per il triennio 2016-2018 – parte economica 2016).

VERIFICATO che:

- la costituzione del Fondo ex art. 57 del CCNL 17/12/2020 per l'anno 2023 è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni indero-

gabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, come sopra evidenziato;

- che la determinazione dirigenziale n. 187 del 23/02/2023, riporta dettagliatamente ed analiticamente la determinazione, in via previsionale, del Fondo afferente all'annualità 2023, evidenziando tutti i riferimenti normativi e la procedura di calcolo effettuati per la definitiva quantificazione del Fondo medesimo;
- Il finanziamento complessivo del Fondo risorse decentrate anno 2023, come determinato con le determinazioni sopra richiamate, trova copertura nei capitoli afferenti la spesa del personale del Bilancio 2023-2025 – esercizio 2023.

VERIFICATO che il C.D.I. oggetto della sopra citata pre-intesa del 16 marzo 2023:

- > è finalizzato a disciplinare l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali per l'anno 2023;
- > dispone la corretta destinazione a retribuzione di risultato di quota-parte dell'incremento previsto dall'art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020, anche tenendo conto di quanto indicato, in proposito, dalla nota ARAN prot. n. 13410 del 12/08/2022, in risposta al quesito formulato dal Comune di Segrate con nota del 18/07/2022, prot. comunale n. 28334/2022.
- > non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio comunale, atteso che la stessa è finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo ex art. 57 CCNL 17/12/2020, costituito annualmente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza:

A) in merito alla costituzione del Fondo per l'anno 2023 per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente in applicazione dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020, di cui alla determinazione dirigenziale n. 187 del 23/02/2023,

DÀ ATTO

- che la costituzione previsionale per l'anno 2023 del Fondo ex art. 57 CCNL 17/12/2020 per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali è stata effettuata in conformità alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e nel rispetto del limite disposto del D.Lgs. n. 75/2017, ove all'art. 23, comma 2, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- che, in relazione al limite sopra richiamato ex D.Lgs. n. 75/2017, lo stesso non trova applicazione relativamente agli incrementi contrattuali disposti sui Fondi in esame ai sensi dell'art. 56 del CCNL 17/12/2020, operando la deroga espressamente prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto-legge n. 135/2018, convertito in Legge n. 36/2019, né le specifiche voci che alimentano il Fondo, come riassunte nella tabella sopra riportata (art. 57, comma 2, lett. b) - risorse variabili etero-finanziate vincolate a risultato Polizia Locale);
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del Fondo ex art. 57 CCNL 17/12/2020 per l'anno 2023 risulta integralmente finanziato dalle disponibilità risultanti dal Bilancio di previsione 2023-2025 – esercizio 2023.

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, che la determinazione in via previsionale per l'anno 2023 del Fondo ex art. 57 CCNL 17/12/2020 per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali, di cui alla determinazione dirigenziale n. 187 del 23/02/2023, è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura del Fondo medesimo, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025 – esercizio 2023.

B) in merito alla pre-intesa sottoscritta in data 16 marzo 2023 – Contratto Decentrato Integrativo – parte economica anno 2023 – per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali

DÀ ATTO

- preliminarmente, che la pre-intesa sottoscritta in data 16 marzo 2023 sul C.D.I. – parte economica 2023 – è finalizzata a disciplinare l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali;
- che il C.D.I. in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opererà, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle effettive disponibilità del relativo Fondo per le risorse decentrate, costituito per l'annualità 2023 ai sensi dell'art. 57 CCNL 17/12/2020 con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 187 del 23/02/2023, come sopra certificato dall'Organo di revisione;
- che viene rispettato il limite disposto del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017), ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative alla suddetta ipotesi di C.D.I., redatte in data 30/03/2023 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del D.Lgs. n. 165/2001, risultano conformi allo schema ed ai contenuti previsti dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 19/07/2012.

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamate non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo normativo ed economico-finanziario;
- b) che, conseguentemente, l'ipotesi di C.D.I. per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali, oggetto della presente certificazione, è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità finanziarie quantificate per l'esercizio finanziario 2023, come dettagliatamente riportato nella Relazione tecnico-finanziaria.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato alla Responsabile della Sezione "Gestione Risorse Economiche e

Finanziarie” di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Dirigente della Direzione Servizi di Staff, al Segretario Generale, al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. ROBERTO MIDALI – presidente

dott. MAURIZIO GRILLO – componente

dott. GIOVANNI SPINELLA – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)